

Documento firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005  
Numero e data di protocollo reperibili nell'allegata etichetta di protocollo

## **Al personale del Servizio SUE e Suap**

### **OGGETTO: Circolare 3-20**

A seguito di alcune criticità riscontrate, risulta opportuno fornire alcune indicazioni operative sulle seguenti tematiche:

1. Ausl: applicazione della DGR 193/2014;
2. Telefonia Mobile: procedimenti;

Per ciò che riguarda:

#### **1. AUSL: applicazione della DGR 193/2014**

Una breve sintesi dell'evoluzione normativa. Già la legge regionale n. 33/1990, aveva previsto la soppressione del parere delle Aziende USL, ai fini del rilascio dei titoli edilizi, per gli edifici residenziali e produttivi che non avevano significativi impatti (sulla salute e sull'ambiente), con conseguente obbligo di asseverare la conformità del progetto ai suddetti requisiti da parte dei tecnici abilitati.

Tale impianto normativo è stato pienamente confermato nella successiva legge regionale n. 31/2002 che, per gli insediamenti destinati ad attività produttive caratterizzati da significativi impatti (sull'ambiente e sulla salute), classificati con DGR 447/1995 e poi con DGR 1446/2007, ha previsto che l'esame del progetto avvenisse in maniera integrata tra AUSL e ed ARPA.

Con l'entrata in vigore della legge regionale n. 15/2013 è stato abrogato l'obbligo dell'esame preventivo dell'AUSL (art. 59), estendendo a tutti i titoli edilizi (anche a quelli fino ad allora caratterizzati da significativi impatti) il ricorso all'asseverazione del tecnico abilitato, nei casi *"in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive"*, secondo il principio, che trova generale applicazione anche in campo edilizio, che **le autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni degli interessati e dei tecnici abilitati, sono sostitutive dei pareri e delle verifiche tecniche che la legge o i regolamenti richiedono ad amministrazioni ed organismi pubblici** (art 13 DPR 83/12).

Nelle more dell'adozione degli atti di coordinamento tecnico, i Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL forniscono il **supporto tecnico** agli "sportelli unici" dei territori al ricorrere delle condizioni previste dalla DGR n. 193/2014:

1. per gli interventi soggetti a PdC e SCIA delle attività produttive e di servizio indicati nell'allegato 1) alla citata delibera qualora la verifica dei requisiti edilizi igienico sanitari comporti valutazioni tecnico-discrezionali e di *particolare complessità*;
2. per gli interventi previsti al punto 1) soggetti a SCIA differita qualora venga richiesto dai privati interessati, previo pagamento di un corrispettivo (73€) e acquisito dallo Sportello Unico;

Al fine di non aggravare il procedimento amministrativo, la verifica viene effettuato dalle strutture competenti dell'Azienda USL, su richiesta del SUAP, entro il termine di 20 giorni dal ricevimento del progetto in linea con quanto previsto dall'art. 16 della L. 241/90 e s.m;

Le indicazioni operative sono riportate nella nota della AUSL prot. n. 27099 del 14/04/2014.

Per la richiesta di parere all'AUSL occorre che sussistano le condizioni riportate nella relativa *tabella e la complessità* della valutazione. Viene riconosciuto che una pratica risulta di particolare "complessità" quando:

1. gli interventi edilizi vengono realizzati in presenza di vincoli non derogabili di tipo storico/architettonico;
2. il progetto prevede lo svolgimento di attività plurime o in condizione di promiscuità
3. vengono adottate soluzioni tecnico/strutturali finalizzate a sopperire alla non completa rispondenza ai requisiti igienico sanitari e di sicurezza definiti dalle norme regolamentari (richieste di deroga);
4. è prevista la realizzazione di strutture destinate all'accoglienza di categorie di persone a rischio (bambini, malati, disabili, anziani) di cui alle tipologie C1, C2, C4, C5 dell'allegato.

Solo per gli interventi rientranti nel campo di applicazione della DGR 193/2014 il richiedente dovrà allegare alla pratica la cd. Scheda NIP. L'assenza di tale documento potrà essere rilevata:

- in sede di controllo di regolarità formale (SUAP) qualora sia "flaggato" il punto 15.4.2 del MUR asseverazione; - richiesta integrazione per irregolarità formale (SUAP);
- in sede di istruttoria tecnica (EDILIZIA) qualora sia l'istruttore a ritenere necessario il supporto tecnico per interventi di particolare complessità rientranti nelle casistiche sopra indicate

Pare il caso di rilevare che la richiesta del **supporto tecnico**, non comporta l'attivazione di alcuna Conferenza di Servizi.

Si ricorda a tal fine che l'adozione di modalità operative diverse contrasta con l'art. 2 del D.lgs. 126/2016;

## **2. Telefonia Mobile: procedimenti;**

La disciplina contenuta nel D.lgs 259/2003 recante " *Codice delle comunicazioni elettroniche* ", non definisce la natura delle opere edilizie necessarie all'installazione delle infrastrutture necessarie per il posizionamento degli apparati di telefonia salvo la loro equiparazione (Art 86) alle opere di urbanizzazione primaria (sottoposte al rilascio del Permesso di Costruire) mentre per gli aspetti autorizzativi viene fatto riferimento all'art. 87 del succitato Decreto che prescrive il rilascio dell'autorizzazione previo accertamento della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale.

Il DPR 160/2010 prevede che la gestione dei procedimenti abilitativi inerenti la realizzazione e la modifica degli impianti produttivi di beni e servizi siano attribuiti al SUAP.

Rispetto al quadro normativo sopra illustrato, quindi, non risulta ancora previsto un raccordo tra la normativa edilizia e quella specifica di settore D.lgs 259/2003. Nonostante ciò, sembra prevalente in giurisprudenza (C.d.S. SEZ. VI, 15 GIUGNO 2006, N. 3534) la posizione che vede le norme dettate dall'art. 86 ed 87 del D.lgs 259/2003 prevalenti rispetto alla disciplina edilizia del DPR 380/01, in quanto norme speciali volte alla semplificazione del procedimento.

Al fine di coordinare le diverse norme appena citate si ritiene necessario attribuire al SUAP le competenze afferenti al D.lgs 259/2003, ferma restando la necessità di acquisire dal SUE (come peraltro indicato all'art. 5 co. 5 della LR 15/2013) la verifica della conformità dell'intervento alla disciplina edilizia. Per ragioni di economicità e snellimento del procedimento si ritiene che l'istruttoria possa essere svolta direttamente dal SUAP (Geom. Ivan Sprio), con il supporto degli altri Servizi eventualmente interessati mentre l'attestazione di conformità (urbanistico edilizia) sia sottoposta alla firma del responsabile del SUE.

La verifica di conformità confluirà nel "provvedimento unico" rilasciato ai sensi degli artt. 87 e ss. del D.lgs 259/2003 a firma del responsabile del SUAP.

Dovranno comunque essere eseguite le verifiche disposte dall'art. 32 c.1-2 "efficacia Titoli Edilizi" di cui alla L.R. 18/2016 recante "T.U. promozione legalità" e dall'art. 10 del Protocollo Legalità, oltre alle verifiche concernenti i DURC dell'impresa affidataria

Trattandosi di interventi di urbanizzazione primaria realizzati da soggetti diversi dal Comune, ai

sensi dell'art. 23, co. 1 della LR 15/2013, non è previsto il deposito della SCEA.

E' abrogata ogni altra disposizione data e contraria alla presente.

Il Dirigente  
**Arch. Gilberto Facondini**  
(documento firmato digitalmente)